



COMUNE DI SENERCHIA
Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-57015

e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 7 Del 15-07-2020

Oggetto: Approvazione Aliquote IMU - anno 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici**, del mese di **luglio**, alle ore **10:43** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la presenza all'appello nominale dei seguenti Consiglieri:

GRILLO BENIAMINO	P	VECE MARTINO	A
VECE GIULIO	P	SESSA ANTONIO	P
FAIA FERDINANDO	P	MAZZONE CLAUDIO	A
RAIMONDO MICHELE	P	TRIMARCO PIETRO	P
GASPARRO DONATO	P	FAMIGLIETTI STEFANO	P
DE VITA VITO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale, **FERRAIOLI ALFONSO**.

Il Presidente, **FAIA FERDINANDO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Viene introdotto dal Presidente il settimo punto all'ODG.

I Consiglieri comunali Famiglietti e Trimarco del gruppo "Senerchia è Tempo di Futuro" sollevano una questione pregiudiziale in merito alla presente proposta di deliberazione, chiedendo che la stessa venga allegata al verbale di deliberazione.

Prende, quindi, la parola il Sindaco che, dopo una breve illustrazione dell'argomento, propone di votare l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, facendo presente che non vi sono aumenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;
- che l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2017, sono state approvate, per l'anno 2017, le aliquote IMU del 5,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e del 9,00 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari, mentre con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2017 sono state approvate, sempre per l'anno 2017, le aliquote TASI del 2,00 per mille per le predette abitazioni di lusso e relative pertinenze, dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali e dell'1,60 per mille per le altre fattispecie immobiliari, misure prorogate di anno in anno fino al 2019;

Considerato che l'articolo 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visti:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
 - il comma 757 della Legge n. 160/2019, il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
 - che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà
- DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 15-07-2020 COMUNE DI SENERCHIA

parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Atteso che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 64.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 26.194,00 per l'anno 2020, confermando la tassazione operata nel precedente esercizio finanziario;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote seguenti, dando atto che i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,16 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06 per cento;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione - ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 - ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9 Votanti n. 9

Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (Famiglietti e Trimarco)

Astenuti n. 0

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui riportata e trascritta;

1. **di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, applicabili a tutte le fattispecie immobiliari imponibili sulla base di disposizioni di legge e regolamentari:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,6 per cento;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10 per cento;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,16 per cento;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06 per cento;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
 - 6) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06 per cento;

2. **di dare atto** che i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

3. **di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2020;

4. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione palese che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n. 9 Votanti n. 9
Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (Famiglietti e Trimarco)
Astenuiti n. 0

Approvato e sottoscritto.

Presidente
F.to FAIA FERDINANDO

Segretario Comunale
F.to FERRAIOLI ALFONSO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune e affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 14-09-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, li 14-09-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to SESSA ANGELOMICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 14-09-2020 al numero 333 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale
F.to FERRAIOLI ALFONSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.to FERRAIOLI ALFONSO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 14-09-2020

Segretario Comunale
FERRAIOLI ALFONSO